

# Esteso il raggio d'azione per i delegati alle aste

**Correzioni alla riforma.** Domani in vigore la norma che stabilizza la chance di incaricare professionisti iscritti negli elenchi di altri tribunali del distretto

**Valentina Maglione**

**S**i allarga il raggio d'azione potenziale dei professionisti – avvocati, commercialisti e notai – che si occupano delle vendite giudiziarie. I giudici potranno infatti delegare le operazioni di vendita anche a chi è iscritto in un elenco di un altro tribunale, purché incluso nello stesso distretto di corte d'appello, senza necessità di fornire una motivazione specifica. A prevederlo è il decreto legislativo 164/2024, correttivo della riforma Cartabia della giustizia civile (decreto legislativo 149/2022), che entra in vigore domani, martedì 26 novembre.

Non si tratta, per la verità, di una norma inedita, dato che già con la conversione del decreto legge 75/2023 era stata introdotta questa possibilità «per assicurare un più efficace funzionamento del processo esecutivo attraverso l'ampliamento del numero dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita», ma solo «nelle more dell'adozione dei decreti legislativi integrativi o correttivi» del decreto 149/2022. Ora però questa strada viene stabilizzata.

La norma originaria introdotta dalla riforma Cartabia era invece più restrittiva: permetteva sì al giudice di delegare le operazioni di vendita a un professionista iscritto nell'elenco di un altro circondario, ma solo indicando «analiticamente nel provvedimento i motivi della scelta».

**Debuttano il reclamo contro i no alle istanze e le autocertificazioni dei requisiti anche per mediatori familiari e Ctu**

## Elenco dei delegati alle vendite

Il decreto correttivo alleggerisce anche in altri punti le disposizioni per i delegati alle vendite giudiziarie introdotte dalla riforma. Intanto, viene semplificata la procedura per presentare la domanda per iscriversi nell'elenco, tenuto presso ogni tribunale: in pratica, i professionisti potranno presentare le dichiarazioni sostitutive (di data e luogo di nascita, iscrizione all'ordine professionale e sulla situazione penale) in luogo dei certificati previsti in origine. Inoltre, il requisito della residenza nel circondario del tribunale viene sostituito da quello del domicilio professionale (anche per questo vale l'autocertificazione) e nella domanda diventa necessario indicare – a pena di inammissibilità – anche l'indirizzo Pec. Le dichiarazioni sostitutive prendono il posto delle certificazioni anche per la domanda di conferma dell'iscrizione, che i professionisti devono presentare ogni tre anni. Resta ferma, in entrambi i casi, la necessità di presentare i titoli e i documenti che provano la «specifica competenza tecnica» dei professionisti.

Sulle domande resta competente a decidere il comitato presieduto dal presidente del tribunale o da un suo delegato e formato da un giudice delle esecuzioni immobiliari e da un professionista iscritto all'albo a cui appartiene chi presenta la domanda. Ora, contro i provvedimenti del comitato, viene introdotta la possibilità di presentare un reclamo entro 15 giorni.

## Gli altri elenchi

Le norme correttive intervengono anche sugli altri elenchi di professionisti introdotti o rivisti dalla riforma Cartabia.

Intanto, per quel che riguarda l'albo dei consulenti tecnici, istituito presso ogni tribunale, viene abrogata la disposizione che conteneva la lista delle categorie «essenziali» che ciascun albo

doveva prevedere (medico-chirurgica; industriale; commerciale; agricola; bancaria; assicurativa; della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell'età evolutiva e della psicologia giuridica o forense). Questo perché, nel frattempo è stato varato il decreto ministeriale 109 del 2023, che attua le norme per l'iscrizione all'albo, prevedendo 89 categorie, con, per ciascuna, uno o più settori di specializzazione.

Quanto all'elenco dei mediatori familiari, istituito anche in questo caso presso ogni tribunale, si prevede che sia tenuto con modalità informatiche in base alle «specifiche tecniche» che devono essere adottate nei prossimi sei mesi, sentito il Garante privacy.

Sia per l'albo dei consulenti tecnici,

sia per l'elenco dei mediatori familiari si stabilisce poi la possibilità di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni per provare le informazioni su luogo e data di nascita, situazione penale e residenza che i professionisti devono rendere nelle rispettive domande di iscrizione.

Sullo sfondo resta il nodo delle tariffe per i consulenti tecnici d'ufficio, ferme dal 2002. Tanto che nei giorni scorsi, con una nota congiunta, i consigli nazionali di commercialisti e ingegneri hanno chiesto l'«introduzione immediata di nuove tabelle tariffarie», con «aggiornamenti Istat e compensi proporzionati alla complessità degli incarichi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PATEK P  
GEN



UN PATEK PHILIPPE NON SI PO  
SEMPLICEMENTE, SI CUST

Tru

www.trucchi